

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2020

97/2020/R/GAS

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE
PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1103^a bis riunione del 26 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas) con la quale è stato approvato il Regolamento

della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: Regolamento PAR);

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 112/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 112/2018/R/gas);
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG), approvato con deliberazione dell’Autorità ARG/gas 57/11 del 12 maggio 2011, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rigassificazione);
- la comunicazione della società ALNG del 13 gennaio 2020, prot. Autorità 1191, del 15 gennaio 2020;
- la comunicazione della società ALNG del 13 gennaio 2020, prot. Autorità 1204, del 15 gennaio 2020 (di seguito: comunicazione 13 gennaio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (Gnl);
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG); che introduce meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- la società ALNG si avvale dei servizi offerti dal GME, ai sensi del comma 5.11 del TIRG, per il conferimento della capacità tramite la Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: PAR) organizzata e gestita dal GME;
- con comunicazione 13 gennaio 2020 ALNG ha trasmesso, a conclusione del processo di consultazione, una proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione prospettando l’integrazione di disposizioni che consentano l’ormeggio e la rigassificazione di navi metaniere di maggiori dimensioni rispetto a quelle attualmente previste, e nello specifico fino alla classe Q-flex (217.000 mcl); in particolare, la proposta di modifica del codice di rigassificazione contiene, al fine di rendere possibile le scariche di metaniere di maggiori dimensioni, l’aggiornamento delle definizioni di:
 - *slot di scarica*: prevedendone durate differenziate, pari a 4, 5 e 6 giorni, in funzione del quantitativo programmato in scarica dalla nave metaniera;
 - *cancello di accettazione*: per cui si prevede una durata unica di 48 ore per tutti gli *slots*.
 - *tempi di stallia*: che vengono ridefiniti in funzione delle tempistiche richieste da operazioni di scarica di navi di diverse dimensioni;

- il codice di rigassificazione di ALNG rinvia al Regolamento d’Asta, predisposto dalla società in conformità ai criteri definiti nel codice e pubblicato sul sito internet della società, la definizione delle modalità organizzative delle procedure concorsuali per il conferimento della capacità infrannuale tramite la piattaforma PAR. ALNG, contestualmente alla proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione, ha pubblicato una proposta di modifica del predetto Regolamento d’Asta in cui si prospetta che la capacità possa essere richiesta prioritariamente per gli slot di maggiori dimensioni e successivamente, ove disponibile in esito alle allocazioni precedenti, richiesta per gli slot di minori dimensioni;
- la proposta di modifica del codice di rigassificazione, di cui alla comunicazione 13 gennaio 2020, prevede, inoltre, un aggiornamento dei livelli di *rating* creditizi minimi che gli utenti devono possedere per l’accesso e l’erogazione dei servizi di rigassificazione, o affinché le garanzie rilasciate a favore dell’utente siano considerate valide nel caso di garanti e compagnie assicuratrici; in particolare, si prevede un adeguamento al ribasso dei livelli minimi richiesti in linea con l’andamento generale dei *rating* espressi dalle agenzie specializzate, ed esclusivamente per i garanti e le compagnie assicuratrici la previsione che i medesimi istituti conseguano almeno due livelli minimi di *rating* dei tre previsti dal codice di rigassificazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- un soggetto ha presentato osservazioni esprimendo contrarietà verso le modifiche proposte da ALNG, ritenendo, più in generale, che le misure previste siano lesive del principio di libero e non discriminatorio accesso al servizio, e in definitiva *“fortemente anticoncorrenziali”* in quanto favorirebbero nel conferimento della capacità il soggetto che a livello globale dispone della quasi totalità delle metaniere di classe Q-flex;
- il medesimo soggetto ha inoltre espresso perplessità *“sull’impatto che l’ormeggio e lo scarico delle navi metaniere di maggiori dimensioni possono avere sulle condizioni di accesso al Terminale, sugli aspetti tecnici legati all’operatività del Terminale”*, e in particolare sulla gestione del *send-out* in caso di ritardi non programmati (come condizioni meteo avverse) delle metaniere di maggiori dimensioni, e degli effetti penalizzanti sui servizi di flessibilità e sulle flessibilità contrattuali degli altri utenti del Terminale;
- con riferimento all’osservazione di cui al precedente alinea, la società ALNG ha precisato che la discarica di navi metaniere di maggiori dimensioni è finalizzata all’ottimizzazione delle capacità disponibili e che in nessun modo la gestione operativa del terminale, nonché la programmazione degli altri utenti, verrà influenzata dall’approdo di metaniere di classe superiore.

RITENUTO CHE:

- la segmentazione delle offerte di acquisto della capacità in relazione alla classe dimensionale delle metaniere, come prospettata nelle modalità organizzative delle procedure concorsuali contenute nel Regolamento d'Asta, tenendo anche conto di quanto rappresentato circa la concentrazione della disponibilità delle metaniere di maggiori dimensioni, non consente di massimizzare il valore della capacità del terminale attraverso il più ampio confronto concorrenziale della richiesta di capacità di rigassificazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la predetta proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di ALNG come trasmessa con comunicazione 13 gennaio 2020;
- che le modalità organizzative delle procedure concorsuali di conferimento assicurino che la capacità sia offerta e conferita in maniera non discriminatoria e garantendo il massimo confronto concorrenziale tra tutte le offerte d'acquisto di capacità, indipendentemente dalla dimensione delle metaniere utilizzate per la scarica, massimizzando i ricavi derivanti dal conferimento;
- prevedere che, qualora ai fini dell'implementazione delle predette modalità organizzative sia necessario apportare modifiche al Regolamento PAR e alle altre disposizioni funzionali alla gestione della piattaforma, ALNG possa prevedere modalità transitorie di gestione delle medesime procedure nel rispetto dei principi di cui al precedente punto

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione, presentata da ALNG con comunicazione 13 gennaio 2020 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che le modalità organizzative delle procedure concorsuali di conferimento definite nel Regolamento d'Asta e nel Regolamento PAR assicurino che la capacità sia offerta e conferita in maniera non discriminatoria e assicurando il massimo confronto concorrenziale tra tutte le offerte d'acquisto di capacità, indipendentemente dalla dimensione delle metaniere utilizzate per la scarica, massimizzando i ricavi derivanti dal conferimento;
3. di prevedere che ove necessario, nel caso la capacità sia conferibile, nell'ambito di una medesima procedura, a navi di maggiori dimensioni rispetto a quelle attualmente previste, nelle more dell'eventuale adeguamento della piattaforma PAR, ALNG possa gestire, direttamente con modalità transitorie, senza avvalersi della piattaforma PAR, le procedure di cui al precedente punto 2, previa pubblicazione delle loro modalità transitorie di gestione;

4. di trasmettere alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. e al Gestore dei mercati energetici il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini